



## **PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell' 11 novembre 2010 previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con Parti Correlate espresso in data 8 novembre 2010

## INDICE

1. Premessa.....	1
2. Definizioni.....	1
3. Ambito di applicazione e casi di esclusione.....	9
4. Procedura per le operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società... 11	
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza.....	11
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	13
4.3 Delibere quadro.....	14
4.4 Operazioni di competenza assembleare .....	15
5. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società per il tramite di Società Controllate .....	16
6. Individuazione delle Parti Correlate .....	17
7. Individuazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche .....	18
8. Tenuta dell'elenco delle Parti Correlate .....	18
9. Comunicazioni alla Società.....	19
10. Disposizioni generali.....	19
Allegato A.....	20

## 1. **PREMESSA**

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di ATLANTIA S.p.A. (“**ATLANTIA**” o la “**Società**”) in attuazione di quanto previsto dall’ art. 2391 bis c.c., dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob - con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) e precisato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010 (la “**Comunicazione**”);fermo restando quanto previsto dagli artt. 2497-ter e 2391 cod. civ. e dall’art. 114, co. 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la presente Procedura disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.

La presente Procedura entra in vigore il 1° gennaio 2011 e sostituisce la precedente Procedura in materia di operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 17 luglio 2009, fermo restando che la disciplina di trasparenza e gli obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento si applicano a partire dal 1° dicembre 2010.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente - ogni volta che ne ravvisi l’opportunità e, comunque, con cadenza almeno annuale - la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura (e ai suoi allegati), tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa di ATLANTIA e del Gruppo ad essa facente capo. Eventuali variazioni della Procedura saranno approvate previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti (come definiti di seguito).

Il parere del predetto Comitato dovrà essere emesso anche con riguardo all’eventuale decisione di non procedere, all’esito della valutazione della procedura in essere, ad alcuna modifica.

## 2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Advisory Board:** il Comitato composto dal CFO, dal Direttore Legale e dal Responsabile Internal Audit della Società avente il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, le Parti Correlate (come definite di seguito) secondo quanto previsto dall’articolo 6, fermo restando quanto previsto all’art. 7 lett.a).

**Amministratore Delegato della Società Controllata:** ciascun Amministratore Delegato delle Società Controllate diverso da Autostrade per l’Italia S.p.A.

**Amministratori Indipendenti:** gli Amministratori della Società riconosciuti come indipendenti dalla Società medesima ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

**Amministratori Non Correlati:** ai fini dei pareri di cui agli articoli 4.1(a) (operazioni di Minore Rilevanza) e 4.2(f)(i), (operazioni di Maggiore Rilevanza) per Amministratori non correlati si intende gli Amministratori della Società diversi:

- (a) dalla controparte (ovvero, diversi dagli Amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) della Società in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente; ovvero
- (b) dalla controparte (ovvero, diversi dagli Amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) di una Società Controllata (come definita di seguito) in una determinata operazione realizzata dalla Società per il tramite della Società Controllata secondo quanto previsto dall’articolo 5, e
- (c) dalle parti correlate di detta controparte.

**Amministratori Non Esecutivi:** gli Amministratori della Società riconosciuti come non esecutivi dalla Società medesima ai sensi del Codice di Autodisciplina.

**Atlantia o la Società: Atlantia S.p.A.**

**Autorità di vigilanza:** si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e comunque qualsiasi Autorità, italiana o estera, legittimata a emettere provvedimenti vincolanti per la società e le sue controllate.

**Controllare/Controllo (!):** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate (come definite di seguito), più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza

---

<sup>1</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n. 17221 del 12.3.2010 – all. 1

di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel Consiglio o Organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel Consiglio o Organo.

**Controllo Congiunto (\*)**: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

**Direttore Centrale Risorse**: Direttore Centrale Risorse di Autostrade per l'Italia S.p.A.

**Direzione Legale**: Direzione Legale di Autostrade per l'Italia S.p.A.

**Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili**: il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili nominato dal Consiglio di Amministrazione di ATLANTIA ai sensi dell'art. 154-*bis* del Testo Unico.

**Direzione**: le Direzioni di Atlantia S.p.A. e di Autostrade per l'Italia S.p.A., secondo l'organigramma nella sua evoluzione temporale.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche (g)**: si intendono:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società;
- (c) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di Atlantia S.p.A.;
- (d) gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società individuati dall'Amministratore Delegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 7(a), anche alla luce del complesso dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e del modello di *governance* adottato dalle società controllanti, italiane o estere.

**Influenza Notevole (g)**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate, come definite di seguito), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza

---

<sup>2</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n. 17221 del 12.3.2010 – all. 1

Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate, come definite di seguito), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione della Società, o nell'Organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata (a):** rispetto ad una società, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende: (i) il possesso da parte di una Parte Correlata - diretto o indiretto tramite Società Controllate (come definite di seguito) - di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale della Società Controllata o della Società Collegata ovvero (ii) la condivisione tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate (come definite di seguito) con le quali l'operazione è svolta, di uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti *in misura significativa* dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate, che siano controparti dell'operazione interessata.

**Joint Venture (b)** un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

**Operazione con Parte Correlata (a):** qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, realizzato dalla Società con Parti Correlate (come definite di seguito), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, tra la Società e una o più Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ai componenti degli Organi di

---

<sup>3</sup> Comunicazione Consob DEM 10078683 del 24/9/2010 pag. 21

amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

**Operazioni di Importo Esiguo:** le operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 300.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ad un componente di un Organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) Euro 800.000, in ragione d'anno, per singola operazione con Parti Correlate diversa da quelle di cui al precedente lettera (a), ovvero per operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di cui al precedente lettera (a), concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza (\*):** le operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
  - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
  - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto

---

<sup>4</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n. 17221 del 12.3.2010 – all.3

dell'operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**Operazioni di Minore Rilevanza <sup>(5)</sup>**: le operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Infragrupo**: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, anche ove non costituiscano operazioni Ordinarie, che sia realizzato (i) dalla Società con Società Controllate (come definite di seguito) dalla Società ovvero (iii) tra Società Controllate (come definite di seguito) dalla Società, anche congiuntamente, ovvero ancora (iii) dalla Società con Società Collegate (come definite di seguito) alla Società.

**Operazioni Ordinarie <sup>(6)</sup>**: le operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

---

<sup>5</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.17221 del 12.3.2010 – art.7

<sup>6</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.17221 del 12.3.2010 – art.13 e Comunicazione Consob DEM 10078683 del 24/9/2010 par.3

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa <sup>(7)</sup> ovvero della connessa attività finanziaria:
  - i) della società; ovvero
  - ii) della Società Controllata, nel caso di operazione realizzata dalla Società per il tramite di una Società Controllata secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente Procedura; e
- (b) siano concluse:
  - (i) a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* e cioè a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero
  - (ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero
  - (iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata a contrarre a un determinato corrispettivo per fonte normativa o per provvedimento di Autorità di vigilanza; ovvero ancora
  - (iv) all'esito di una gara ad evidenza pubblica.

**Parte Correlata <sup>(8)</sup>:** una parte correlata della Società; per tale si intende un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate (come definite di seguito), fiduciari o interposte persone:
  - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata (come definita di seguito) della Società;
- (c) è una Joint Venture (come definita in precedenza) in cui la Società è una partecipante;

---

<sup>7</sup> vedi a riguardo par.3

<sup>8</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.17221 del 12.3.2010 – all.1

- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare (come definito di seguito) di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

**Regolamento:** il regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14/5/1999 e smi.

**Soci Non Correlati (\*)**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi:

- (a) dalla controparte (ovvero, diversi dagli Amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) della Società in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente, ovvero
- (b) dalla controparte (ovvero, diversi dagli Amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone), di una Società Controllata (come definita di seguito) in una determinata operazione realizzata dalla Società per il tramite di detta Società Controllata secondo quanto previsto dall'articolo 5, e
- (c) dalle parti correlate di detta controparte e delle Parti Correlate.

**DLGA/AFS:** si intende l'Unità Affari Societari e Legale Internazionale della Direzione Legale di Autostrade per l'Italia S.p.A.

**Società Collegata (\*)**: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

---

<sup>9</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.17221 del 12.3.2010 – art. 3 lett. L

<sup>10</sup> Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.17221 del 12.3.2010 – all.1

**Società Controllata (io):** qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

**Stretto Familiare (io):** ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi possono comprendere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto e del coniuge non legalmente separato o del convivente.

**Testo Unico:** il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e della presente Procedura.

### 3. **AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE**

3.1 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel presente articolo 3, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le operazioni con Parti Correlate.

3.2 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, co. 1, del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, co. 3, del cod. civ.;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale;
- (c) alle operazioni di Importo Esiguo realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società.

- 3.3 Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle operazioni da realizzare dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Società per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
- 3.4 Fermo quanto previsto dall'art. 5, co. 8, del Regolamento (ove applicabile) e dal successivo articolo 3.5, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
  - (b) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
    - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
    - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un Comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di ATLANTIA, composto da Amministratori non Esecutivi e Non Correlati la maggioranza dei quali Indipendenti;
    - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
    - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
  - (c) alle operazioni Ordinarie realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società;
  - (d) alle operazioni Infragruppo realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Società Controllate o Collegate della Società ovvero realizzate tra Società Controllate della Società, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 3.5 Fermo quanto previsto dall'art. 114, co. 1, del Testo Unico e dall'art. 5, co. 8, del Regolamento e il precedente articolo 3.4(c), qualora un'operazione Ordinaria realizzata dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società configuri un'operazione di Maggiore Rilevanza:
- (a) la Società comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, co. 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

- (b) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

3.6 Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle operazioni con Parti Correlate della Società, realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) - che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate - che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:

- (a) qualora l'operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione con Parte Correlata;
- (b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria della Società utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione della Società predisponga per l'Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (d) il Collegio Sindacale della Società riferisca all'Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ordinaria, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

#### **4. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA SOCIETÀ**

##### **4.1 Operazioni di Minore Rilevanza**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione e gli Organi delegati approvano le operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato, non vincolante, sull'interesse

della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso da un Comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di ATLANTIA, composto da Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati, la maggioranza dei quali Indipendenti.

- (b) La nomina del Comitato sub (a) è di competenza del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente ad individuare gli Amministratori chiamati stabilmente a fare parte del Comitato, può integrarne, all'occorrenza, la composizione e può attribuirne le funzioni ad uno dei Comitati già costituiti al suo interno, la cui composizione soddisfi i necessari requisiti. Se non vi ha già provveduto il Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato sono individuati - per ciascuna operazione di Minore Rilevanza - dall'Amministratore Delegato della Società, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.
- (c) I componenti dei Comitati di cui alla precedente lettera (b) (ognuno per quanto di propria competenza) devono ricevere con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'esame dell'operazione, da parte dell'Organo competente, complete e adeguate informazioni in merito all'operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni Ordinarie, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai Consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale nel medesimo termine di cui sopra.
- (d) Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'esame dell'operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'operazione di Minore Rilevanza.
- (e) Il Comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Ai fini della loro selezione il Comitato può avvalersi del supporto delle competenti funzioni della Società.
- (f) Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dal precedente paragrafo (a) è reso dal Collegio Sindacale, a condizione che i membri che abbiano un interesse proprio o di terzi nell'operazione, ne diano notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- (g) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano un'operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- (h) Fermo quanto previsto al precedente paragrafo (c), il Presidente provvede affinché una completa informazione sulle operazioni di Minore Rilevanza di competenza degli organi delegati siano fornite a tutti i Consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale in conformità all'art. 150 del Testo Unico. Inoltre, gli Organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di Minore Rilevanza.
- (i) Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, co. 1, del Testo Unico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato (o dell'esperto indipendente nel caso regolato dal precedente paragrafo (f)), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato sono allegati al documento.

#### **4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di operazioni di Maggiore Rilevanza.
- (b) Un Comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, ovvero uno o più dei suoi membri all'uopo delegati da detto Comitato:
  - (i) deve essere coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 4.1(c), e
  - (ii) può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- (c) Per la nomina del Comitato *sub* "(b)" si applica, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 4.1(b).
- (d) Al Comitato si applica, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 4.1(e).
- (e) Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, le attività di cui al precedente paragrafo (b) sono svolte e (ove previsto) il parere di cui al successivo paragrafo 4.2(f)(i) è reso, dai soggetti di cui al precedente articolo 4.1(f).
- (f) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle operazioni di Maggiore

Rilevanza:

- (i) previo parere motivato, vincolante e favorevole, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso dal Comitato di cui al precedente paragrafo (b); ovvero
  - (ii) col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti e Non Correlati (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).
- (g) Alle delibere del Consiglio di Amministrazione si applica il precedente articolo 4.1(g). Si applica altresì il precedente articolo 4.1(h).
- (h) In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può approvare un'operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di avviso contrario della maggioranza degli Amministratori Indipendenti, qualora:
- (i) se consentito dallo statuto della Società:
    - (1) l'Assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; e
    - (2) nel caso in cui i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione di tale autorizzazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti; ovvero
  - (ii) laddove la previsione di cui al precedente paragrafo (i) non sia contenuta nello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione includa - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo alle condizioni di cui al precedente paragrafo h) (i), punto (2).
- (i) Entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Consiglio deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento.

#### 4.3 Delibere quadro

- (a) Per le operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica delibera-quadro, una serie di

operazioni tra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate,

- (b) Nel caso indicato al precedente paragrafo (a), ferme restando le esenzioni di cui al precedente articolo 3:
  - (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera-quadro dell'Organo amministrativo a seconda che il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulativamente considerato, rispettivamente, superi una della soglie di cui alla definizione di operazione di Importo Esiguo ovvero uno degli indici previsti nella definizione di operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla presente Procedura;
  - (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera-quadro:
    - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
    - (2) si riferisca ad operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
    - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo cumulativamente considerato delle operazioni con Parti Correlate che, nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
    - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni di ciascuna delle operazioni con Parti Correlate previste.
  - (iii) si applica in ogni caso, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 4.1(h);
  - (iv) qualora il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulativamente considerato, superi almeno uno degli indici previsti nella definizione di operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla presente Procedura, si applica, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 4.2(i).

#### 4.4 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Quando un'operazione di Minore Rilevanza o un'operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 si applicano mutati mutandis con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di

Amministrazione della Società - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprimano voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

## **5. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DALLA SOCIETÀ PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE**

- a) Ferme restando le esenzioni di cui al precedente articolo 3 anche in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3.6, nel caso in cui qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni realizzato da Società Controllate della Società con sue Parti Correlate, sia oggetto di un esame preventivo del Consiglio di Amministrazione della Società o di un suo Dirigente con Responsabilità Strategiche, che si concluda con l'approvazione dell'operazione interessata o con il rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzati agli Organi sociali della Società Controllata competenti a deliberare sul trasferimento interessato, trova applicazione quanto previsto dal precedente articolo 4.1, fermo restando quanto previsto qui di seguito:
  - (i) l'approvazione o il parere di cui sopra deve essere reso previo rilascio del parere motivato non vincolante di cui al precedente articolo 4.1(a).
  - (ii) Il parere di cui al precedente articolo 4.1(a) deve essere indirizzato al soggetto competente ad approvare l'operazione o a rendere il parere di cui al precedente paragrafo a), nonché trasmesso, a cura di tale soggetto, agli organi sociali della Società Controllata competenti a deliberare sull'operazione.
  - (iii) Il soggetto competente ad approvare l'operazione o a rendere il parere di cui al precedente paragrafo (a) assicura il rispetto dei precedenti articoli 4.1(c) e 4.1(h).
  - (iv) Al Comitato di cui al precedente articolo 4.1(a) che deve rendere il proprio parere si applicano i precedenti articoli 4.1(d) e 4.1(e).
  - (v) Fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, a seconda del prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o del prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società

Controllata si applicano i precedenti articoli 4.1(i) ovvero 4.2(i).

- b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo 5, le Società Controllate informano tempestivamente la Società, seguendo le modalità operative definite dalla Società medesima, di qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni (ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie) con Parti Correlate della Società che intendono approvare.

## 6. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- (a) L'Advisory Board ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute, le Parti Correlate, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7 lett. a);
- (b) ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo (a), il Direttore Centrale Risorse:
- assicura che la presente Procedura (e suoi aggiornamenti) sia consegnata ai soggetti elencati di seguito:
    - (i) soggetti di cui alla lettera (a) della definizione di Parti Correlate;
    - (ii) Società Controllate della Società;
    - (iii) Società Collegate della Società;
    - (iv) Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
    - (v) Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
    - (vi) fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiano o estero, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata (ove esistenti);
  - contestualmente alla Procedura (e in occasione di ogni suo aggiornamento), la Direzione Legale invia la lettera di richiesta di informazioni (allegata alla presente Procedura *sub* Allegato A) ai soggetti controllanti, agli Amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed agli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5 del Testo Unico che siano Parti Correlate della Società.
- (c) L'Advisory Board può richiedere nei casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti complessa o controversa, un parere al Comitato di cui al precedente art.4.2 lett.b).
- (d) L'elenco delle Parti Correlate individuate dall'Advisory Board viene rivisto dall'Advisory Board stesso con il supporto delle funzioni aziendali che fanno

capo all'Advisory Board ogni volta che ne sia ravvisata la necessità sulla base delle informazioni ricevute dalla Società in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute e, comunque, almeno trimestralmente, anche mediante l'invio ai soggetti di cui al precedente paragrafo (b) di una comunicazione in cui si chiede se e quali variazioni vi siano state rispetto a quanto precedentemente comunicato.

- (e) Le Società Controllate e Collegate della Società comunicano tempestivamente all'Advisory Board eventuali atti di disposizione e di acquisto di partecipazioni in altre società che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto e la perdita di un'Influenza Notevole.
- (f) Ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 8, l'Advisory Board comunica l'elenco delle Parti Correlate a DLGA/AFS in occasione di ogni aggiornamento e, comunque, almeno trimestralmente.

## **7. INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

- (a) I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono individuati dall'Amministratore Delegato di ATLANTIA, con il supporto del Direttore Centrale Risorse, sulla base dell'organigramma nella sua evoluzione temporale e delle informazioni ricevute dalla Società in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute. Si applica mutatis mutandis quanto previsto al precedente art.6 lett.c).
- (b) L'elenco dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche viene rivisto ogni volta che ne sia ravvisata la necessità sulla base delle informazioni ricevute dalla Società in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute e, comunque, almeno annualmente.
- (c) Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 8, il Direttore Centrale Risorse trasmette a DLGA/AFS e all'Advisory Board l'elenco di cui al precedente paragrafo (a) in occasione di ogni suo aggiornamento e, comunque, almeno annualmente.

## **8. TENUTA DELL'ELENCO DELLE PARTI CORRELATE**

- (a) DLGA/AFS è responsabile della tenuta dell'elenco delle Parti Correlate, che comprende anche l'elenco dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché - congiuntamente, rispettivamente, all'Advisory Board e al Direttore Centrale Risorse di cui ai precedenti articoli 6(a) e 7(a) - dell'aggiornamento degli stessi sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute.
- (b) DLGA/AFS trasmette detto elenco delle Parti Correlate all'Amministratore Delegato, al Presidente e agli altri eventuali Amministratori con deleghe della Società, al CFO, al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, ai Comitati di cui ai precedenti artt. 4.1 lett.a) e 4.2 lett.b), al

Collegio Sindacale nonché alle Direzioni ed agli Amministratori delegati delle Società Controllate, per l'applicazione della presente Procedura in occasione di ogni aggiornamento e comunque con periodicità, almeno trimestrale.

## **9. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Le Parti Correlate comunicano tempestivamente all'Advisory Board al seguente recapito: Advisory Board di Atlantia S.p.A. c/o Direzione Legale di Autostrade per l'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 Roma le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.

## **10. DISPOSIZIONI GENERALI**

- (a) I soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione sia una Parte Correlata e se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della Procedura seguendo le modalità operative definite dalla Società.
- (b) Gli Organi delegati della Società, eventualmente consultandosi - a seconda del prevedibile ammontare massimo del corrispettivo dell'operazione o del prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società (ovvero, nei casi di cui al precedente articolo 5, della Società Controllate della Società) - con i Comitati di cui ai precedenti articoli 4.1(a) ovvero 4.2(b), valutano se l'operazione proposta rientra tra quelle cui si applicano il Regolamento e la presente Procedura.
- (c) Tutte le informazioni relative a operazioni con Parti Correlate raccolte in conformità alla presente Procedura sono tempestivamente comunicate dalle strutture competenti al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico, seguendo le modalità operative definite dalla Società.
- (d) In caso di modifica delle disposizioni del Testo Unico e/o del Regolamento, i riferimenti agli articoli degli stessi contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Testo Unico e/o del Regolamento modificato.
- (e) Ove per effetto di modifiche alla normativa di legge o regolamentare il contenuto di uno o più articoli contenuti nella presente Procedura dovesse divenire contrario alla disciplina applicabile, dovranno intendersi automaticamente sostituite.

## ALLEGATO A

[Carta intestata ATLANTIA]

Roma, \_\_\_\_\_ 2010

*/Destinatario: soggetti controllanti ex art. 120 Tuf*

**Oggetto:** Regolamento recante “Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

**Richiesta di informazioni ai sensi del relativo art. 4, comma 8.**

Spettabile Società,

come noto, Consob ha recentemente emanato il regolamento in oggetto (il “**Regolamento**”), che disciplina i principi ai quali la nostra società si deve attenere al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle proprie società controllate.

L’art. 4, comma 8, del Regolamento prevede che “*i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell’art. 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate della Società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime*”.

In ossequio a tale disposizione, nella Vostra qualità di soggetto controllante, come risultante dalle comunicazioni ex art. 120 TUF, Vi chiediamo di volerci comunicare le informazioni necessarie al fine di consentirci l’identificazione o l’individuazione:

- (a) di eventuali soggetti che controllano direttamente e/o indirettamente la Vostra società;
- (b) dei dirigenti con responsabilità strategiche Vostra e, ove del caso, dei soggetti di cui sub “a”;
- (c) degli stretti familiari di ciascuno dei soggetti di cui sub “b” e, ove del caso, dei soggetti di cui sub “a”;
- (d) delle entità nelle quali:
  - a. Voi e, ove del caso, i soggetti di cui sub “a” esercitate, direttamente o

indirettamente, il controllo;

- b. ciascuno dei soggetti di cui sub “b” e “c” esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole ovvero detiene direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (e) di ciascun fondo pensionistico complementare costituito a favore di Vostri eventuali dipendenti o di eventuali dipendenti dei soggetti di cui sub “b”, “c” e “d”;
- (f) di eventuali Interessi Significativi detenuti dai soggetti di cui sub “b”, “c”, “d” ed “e”.

Al fine di consentirVi la corretta identificazione dei suddetti soggetti, accludiamo oltre alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 2010. le relative definizioni contenute nell’Allegato 1 al Regolamento. A riguardo segnaliamo che detta Procedura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011, fermo restando che la disciplina di trasparenza e gli obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento si applicano a partire dal 1° dicembre 2010..

Vi chiediamo di farci pervenire le suddette informazioni attraverso la compilazione del modulo, accluso alla presente, debitamente firmato, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della presente, nonché di volerci tempestivamente comunicare ogni variazione di tali informazioni, al seguente recapito, anticipandole via e mail o a mezzo fax:

Advisory Board di Atlantia S.p.A.

c/o Direzione Legale di Autostrade per l’Italia S.p.A.

fax: 06/4363 4259

Via A. Bergamini n.50

00159 ROMA

I dati personali richiesti nel presente documento saranno trattati, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di Privacy, esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti nel Regolamento e per effettuare tutte le attività connesse.

Il conferimento di tali dati ha carattere obbligatorio. Non è, quindi, necessario il consenso da parte degli interessati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a) del D. lgs. 196 del 2003, poiché tale conferimento è indispensabile al fine di adempiere agli obblighi previsti nel Regolamento.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità del Regolamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Titolare del trattamento è Atlantia S.p.A., Via Antonio Nibby, 20, 00161 Roma. Tali dati saranno, inoltre, trattati da Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50, 00159, alla quale Atlantia S.p.A. ha affidato talune attività (o parte di esse) funzionali all'esecuzione del Regolamento e che ha ricevuto al riguardo adeguate istruzioni operative.

Atlantia S.p.A. potrà, inoltre, trasmettere/comunicare i dati alle società controllate e/o collegate e/o a società terze sempre esclusivamente per le finalità previste nel Regolamento.

Si informa infine che in relazione al predetto trattamento, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196 del 2003, quali, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che li riguardano, la loro comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Gli interessati hanno, altresì, diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento, nei casi previsti dal D. lgs. 196 del 2003; tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi ai recapiti su indicati

Nel ringraziarVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ed inviamo cordiali saluti.

Advisory Board per le parti correlate di ATLANTIA S.p.A.

Allegati c.s.:

- Procedura.
- Allegato 1 al Regolamento.

[Carta intestata ATLANTIA]

Roma, \_\_\_\_\_ 2010

[Destinatari: (1) componenti degli organi di amministrazione (2) membri effettivi del Collegio Sindacale (3) Dirigenti con Responsabilità Strategiche come definiti ai sensi della Procedura]

**Oggetto:** Regolamento recante “Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

**Richiesta di informazioni ai sensi del relativo art. 4, comma 8**

Egregio Signore / Gentile Signora,

come noto, Consob ha recentemente emanato il regolamento in oggetto (il “Regolamento”), che disciplina i principi ai quali la nostra società si deve attenere al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle proprie società controllate.

L’art. 4, comma 8, del Regolamento prevede che “*i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell’art. 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate della Società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime*”.

In ossequio a tale disposizione, nella Sua qualità di [*membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o di dirigente con responsabilità strategiche*] Le chiediamo di volerci comunicare le informazioni necessarie al fine di consentirci l’identificazione o l’individuazione:

- (a) dei Suoi stretti familiari;
- (b) delle entità nelle quali Lei, o ciascuno dei Suoi stretti familiari, esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole ovvero detiene direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

- (c) di ciascun fondo pensionistico complementare costituito a favore di Suoi eventuali dipendenti o di eventuali dipendenti dei soggetti di cui sub “a” e “b”;
- (d) di eventuali Interessi Significativi detenuti dai soggetti di cui sub “a”, “b” e “c”.

Al fine di consentire la corretta identificazione dei suddetti soggetti, accludiamo oltre alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 2010, le relative definizioni contenute nell'Allegato 1 al Regolamento. A riguardo segnaliamo che detta procedura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011, fermo restando che la disciplina di trasparenza e gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento si applicano a partire dal 1° dicembre 2010..

Le chiediamo di farci pervenire le suddette informazioni attraverso la compilazione del modulo, accluso alla presente, debitamente firmato, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della presente, al seguente recapito, anticipandole via e mail o a mezzo fax:

Advisory Board di Atlantia S.p.A.

c/o Direzione Legale di Autostrade per l'Italia S.p.A.

fax: 06/4363 4259.

Via A. Bergamini n.50

00159 ROMA

Le chiediamo altresì di volerci tempestivamente comunicare ogni variazione delle suddette informazioni.

I dati personali richiesti nel presente documento saranno trattati, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di Privacy, esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti nel Regolamento e per effettuare tutte le attività connesse.

Il conferimento di tali dati ha carattere obbligatorio. Non è, quindi, necessario il consenso da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del D. lgs. 196 del 2003, poiché tale conferimento è indispensabile al fine di adempiere agli obblighi previsti nel Regolamento.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità del Regolamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Titolare del trattamento è Atlantia S.p.A., Via Antonio Nibby, 20, 00161 Roma. Tali dati saranno, inoltre, trattati da Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50, 00159, alla quale Atlantia S.p.A. ha affidato talune attività (o parte di esse) funzionali all'esecuzione del Regolamento e che ha ricevuto al riguardo adeguate istruzioni operative.

Atlantia S.p.A. potrà, inoltre, trasmettere/comunicare i dati alle società controllate e/o collegate e/o a società terze sempre esclusivamente per le finalità previste nel Regolamento.

Si informa infine che in relazione al predetto trattamento, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196 del 2003, quali, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che li riguardano, la loro comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Gli interessati hanno, altresì, diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento, nei casi previsti dal D. lgs. 196 del 2003; tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi ai recapiti su indicati.

Nel ringraziarLa per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ed inviamo cordiali saluti.

Advisory Board per le parti correlate di ATLANTIA S.p.A.

Allegati c.s.:

- Procedura .
- Allegato 1 al Regolamento.